DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 3

Il personale ammesso in servizio in base alla presente legge sara' considerato a tutti gli effetti come personale lavorante dei RR. stabilimenti marittimi; non sara' pero' ad esso applicabile la legge 26 dicembre 1901, n. 518, che regola le pensioni degli operai della R. marina e verra' invece inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai con le norme che seguono.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it